



Milano, 08/10/09
Prot. n. 949/2009/CT

Centri di raccolta comunali, le nuove regole.

Con decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 maggio 2009 si è proceduto a modificare il decreto ministeriale 8 aprile 2008 di "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*", ridefinendo i requisiti tecnici e gestionali dei centri di raccolta rifiuti precedentemente stabiliti.

I centri di raccolta comunali sono definiti come "*aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche*".

Secondo il nuovo D.M. 13 maggio 2009 la realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia; tali centri continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del decreto citato entro il 18 gennaio 2010. Le strutture già in linea con il decreto del 2008 possono invece continuare a svolgere la loro attività senza necessità di ulteriore approvazione.

Dal D.M. 8 aprile 2008 si rileva che il soggetto gestore deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani". In relazione a ciò occorre rilevare che il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali ha chiarito, con circolare n. 1656 del 28 ottobre 2008, che i Comuni che gestiscono direttamente i propri centri di raccolta, non sono ricompresi tra i soggetti destinatari dell'obbligo d'iscrizione per l'attività in esame. Una specifica delibera del Comitato Albo Gestori (delibera n. 2 del 20 luglio 2009) ha stabilito i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella Categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta; l'iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ad esclusione di quei soggetti che risultano già iscritti all'Albo nella Categoria 1, a condizione, però, che l'attività di gestione non comporti variazione della classe d'iscrizione.

L'allestimento e la gestione dei centri di raccolta devono avvenire in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato I del D.M. 8 aprile 2008 il quale fra i requisiti prevede:

1. adeguata visibilità interna;
2. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
3. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
4. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
5. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.

In base al nuovo D.M. 13 maggio 2009 la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta passa da due a tre mesi mentre le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso dovranno riguardare le sole utenze non domestiche.

Infine, si riportano le tipologie dei rifiuti che possono essere conferiti ai centri di raccolta (punto 4.2, Allegato I al D.M. 8 aprile 2008 come modificato dal D.M. 13 maggio 2009):

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
12. solventi (codice CER 20 01 13*)
13. acidi (codice CER 20 01 14*)
14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (20 01 17*)
16. pesticidi (CER 20 01 19*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
25. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 20 01 33*)
26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
30. ingombranti (codice CER 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (20 03 99)
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 08 03 18)
34. imballaggi in materiali compositi (codice Cer 15 01 05)
35. imballaggi in materia tessile (codice Cer 15 01 09)
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice Cer 16.01.03)
37. filtri olio (codice Cer 16 01 07*)
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 16 02 16)
39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice Cer 16 05 04* codice Cer 16 05 05)
40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice Cer 17 01 07)
41. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice Cer 17 09 04)
42. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice Cer 20 01 34)
43. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 20 01 41)
44. terra e roccia (codice Cer 20 02 02)
45. altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03).

Cristian Tolettini
Settore Ambiente ed Energia
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org